

Comune di Barlassina

## **Regolamento per l'istituzione del "Registro delle ricchezze umane"**

Approvato dal Consiglio Comunale in data 20/01/2015 con deliberazione n. 4

modificato con deliberazione n. 47 del 28/10/2024

### **INDICE**

**Articolo 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

**Articolo 2 – ISTITUZIONE DEL "REGISTRO DELLE RICCHEZZE UMANE"**

**Articolo 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

**Articolo 4 – ORGANIZZAZIONE**

**Articolo 5 – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

**Articolo 6 – ASTENSIONE DALL'ATTIVITA'**

**Articolo 7 – NATURA DELLA PRESTAZIONE**

**Articolo 8 – DURATA, REVOCA, DIMISSIONI, SOSPENSIONE**

**Articolo 9 – COPERTURA ASSICURATIVA**

## **Articolo 1 - OGGETTO E FINALITA'**

Il presente Regolamento adempie ai seguenti scopi:

- riconosce il ruolo di fondamentale utilità sociale svolto dai volontari nell'ambito del contesto sociale comunale;
- definisce le modalità di coinvolgimento dei volontari e di realizzazione delle loro attività;
- disciplina il coordinamento delle attività dei volontari con quelle dell'Amministrazione Comunale.

## **Articolo 2 – ISTITUZIONE DEL “REGISTRO DELLE RICCHEZZE UMANE”**

È istituito il “Registro delle ricchezze umane” a cui possono aderire i cittadini maggiorenni, di entrambi i sessi, in possesso dei requisiti previsti nel presente Regolamento. Gli iscritti potranno prestare la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali. Per fare richiesta di adesione è sufficiente presentare l'apposito modulo (allegato a).

I volontari possono scegliere l'ambito preferito ove intendono svolgere la loro opera compatibilmente con le attività individuate nel presente regolamento. I volontari che si iscrivono al “Registro delle ricchezze umane” devono rispettare il presente regolamento.

All'atto dell'iscrizione ai volontari viene consegnato l'apposito tesserino di riconoscimento assieme ad una copia del presente regolamento.

## **Articolo 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

I volontari iscritti nel Registro prestano la loro opera nell'ambito delle seguenti attività ritenute utili alla collettività comunale:

- ⊖ sociali: a supporto dei bambini e dei ragazzi sulla base delle esigenze e dei bisogni individuati dai servizi socio-assistenziali preposti;
- culturali e dell'intrattenimento: a supporto delle manifestazioni pubbliche organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale e delle attività promosse dalla Biblioteca Comunale;
- di gestione del territorio e dell'ambiente: ai fini della cura, della manutenzione e della valorizzazione del patrimonio pubblico comunale, oltre che del monitoraggio del decoro urbano.

L'opera dei volontari iscritti, più in generale, potrà essere prestata in tutti gli ambiti di competenza comunale, ancorché essa risulti compatibile, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.

## **Articolo 4 – ORGANIZZAZIONE**

La tenuta del “Registro delle ricchezze umane” è affidata al Servizio Segreteria Generale. Compete al Responsabile del Settore Servizi Tecnici, invece, l'attività di gestione e di coordinamento dei volontari, tenuto conto delle specifiche capacità e disponibilità individuali e delle esigenze segnalate dagli uffici o dall'Amministrazione Comunale stessa, senza che ciò comporti alcuna subordinazione gerarchica.

È pertanto escluso che il rapporto che si instaura tra l'Amministrazione Comunale e il singolo volontario possa essere considerato “rapporto di lavoro o impiego o comunque prestazione d'opera”.

#### **Articolo 5 – SVOLGIMENTO-DELL'ATTIVITA'**

L'attività dei volontari verrà prestata in base alla programmazione degli interventi e alla calendarizzazione degli stessi da parte del Responsabile del Settore Servizi Tecnici. Eventuali impedimenti sopravvenuti dovranno essere comunicati tempestivamente al Responsabile del Settore Servizi Tecnici che provvederà alla sostituzione. Al Responsabile del Settore Servizi Tecnici spetta, compatibilmente con le risorse disponibili, il controllo sull'attività svolta, adottando gli opportuni provvedimenti e fornendo le eventuali attrezzature che si rendessero necessarie.

I volontari sono tenuti a rispettare le disposizioni ricevute astenendosi dallo svolgere attività contrastanti con le finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

I volontari sono tenuti all'osservanza della normativa in materia di privacy di cui al Regolamento UE 2016/679 e per le parti ancora vigenti al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. Non possono fornire a chi non ne abbia titolo notizie circa atti o fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie attività.

Durante lo svolgimento delle attività, i volontari devono tenere un comportamento adeguato nei riguardi dei cittadini.

#### **Articolo 6 – ASTENSIONE DALL'ATTIVITA'**

I volontari, in ogni momento, durante il periodo di collaborazione, possono astenersi dall'eseguire lavori che essi giudichino pericolosi o alla cui esecuzione non si ritengono adeguatamente preparati o sicuri e devono limitarsi ad eseguire i compiti a loro assegnati dagli uffici competenti

#### **Articolo 7 –NATURA DELLA PRESTAZIONE**

L'attività dei volontari è svolta a titolo gratuito a favore della collettività di Barlassina.

È fatto divieto ai volontari di richiedere o accettare compensi per la loro opera, pena la decadenza dell'iscrizione al Registro delle ricchezze umane.

## **Articolo 8 – DURATA, REVOCA, DIMISSIONI, SOSPENSIONE**

Gli incarichi assegnati ai volontari si intendono a tempo indeterminato e cesseranno esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- Perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro delle ricchezze umane.
- Rinuncia scritta da parte del volontario.
- Assenza prolungata e ingiustificata del volontario.
- Revoca dell'incarico da parte del Responsabile del Settore Servizi Tecnici a seguito di comportamenti scorretti o di episodi incompatibili con l'attività prestata.

Il volontario che intende sospendere temporaneamente la propria attività è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Responsabile del Settore Servizi Tecnici.

Il volontario che cesserà il rapporto di collaborazione ha l'obbligo di riconsegnare il tesserino di riconoscimento.

## **Articolo 9 – COPERTURA ASSICURATIVA**

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente regolamento, ai volontari che svolgeranno le attività in esso previste verrà garantita, a carico del Comune, la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato.

L'Amministrazione Comunale è tenuta ad osservare gli obblighi di legge correlati alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 09/04/2008, n. 81.